

**RAPPORTO DI LAVORO INDETERMINATO INTERROTTO PER LICENZIAMENTO O DIMISSIONI
PER GIUSTA CAUSA: TICKET INPS 2024**

Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego” ^[1], con l’eccezione di quelli conseguenti alla procedura di licenziamento collettivo (trattati più sotto), è dovuta all’INPS, a carico del datore di lavoro, una somma (il cosiddetto “ticket”) pari al 41% del massimale mensile della stessa NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (art. 2, c. 31, legge n. 92/2012 - CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 6/2023 e 16/2020).

Per l’anno in corso il massimale mensile dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari a € 1.550,42 (circolare INPS n. 25/2024 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2024) e quindi, per la suddetta interruzione del rapporto a tempo indeterminato intervenuta nel 2024, la contribuzione da versare all’Istituto è pari a:

- € 635,67 (€ 1.550,42 x 41%), per ogni dodici mesi di anzianità aziendale maturata dal lavoratore negli ultimi tre anni;
- € 1.907,01, per il dipendente con anzianità di servizio pari o superiore a 36 mesi.

LICENZIAMENTO COLLETTIVO

In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 ^[2], il “ticket” va calcolato applicando l’aliquota dell’82% sul massimale mensile della NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni di ciascun lavoratore licenziato (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2018).

Per il 2024, pertanto, per ogni dipendente licenziato il contributo è pari, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, a € 1.271,34 (€ 1.550,42 x 82%); per i dipendenti con anzianità pari o superiore a 36 mesi, il ticket è di € 3.814,02. Tali importi sono triplicati qualora la procedura di licenziamento collettivo si concluda senza accordo sindacale e risultano pari rispettivamente a € 3.814,02 e a € 11.442,06.

^[1] L’indennità di disoccupazione NASpI, prevista dagli artt. 1-14 del d.lgs. n. 22/2015, è destinata ai lavoratori subordinati che “abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 7/2015); informazioni aggiornate inerenti le sue caratteristiche (cos’è, come funziona, a chi è rivolta, ecc.) sono reperibili al link <https://www.inps.it/prestazioni-servizi/naspi-indennita-mensile-di-disoccupazione>.

^[2] La procedura di licenziamento collettivo può essere avviata dalle imprese che occupano più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendono effettuare almeno cinque licenziamenti, nell’arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia.